













Confederazione Nazionale dell'Artigianato della piccola e media impresa Associazione provinciale di Cuneo



PROTOCOLLO D'INTESA OTTICI-OPTOMETRISTI/CONSUMATORI

L'associazione degli ottici-optometristi aderenti all'Assopto di Cuneo-Confcommercio, la Confartigianato Cuneo, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato - Associazione Provinciale di Cuneo, l'Adiconsum, la Federconsumatori e il Movimento Consumatori di Cuneo, sotto l'egida della Commissione Consiliare di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo

- esaminata la disponibilità delle parti ad evitare casi di conflittualità nei rapporti commerciali che si instaurano fra i consumatori e gli ottici-optometristi della provincia di Cuneo;
- al fine di instaurare un corretto rapporto commerciale ed una leale informazione ai consumatori

CONVENGONO

- 1. di approvare un "codice di comportamento" che stabilisca diritti e doveri degli otticioptometristi e dei consumatori;
- 2. di fare riferimento allo Sportello di conciliazione esistente presso la Camera di Commercio di Cuneo, per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie.

Codice di comportamento

Art. 1 - Criteri generali

Il cliente dovrà fornire all'ottico-optometrista le prescrizioni dell'oculista se e in quanto necessarie; mentre l'ottico-optometrista dovrà eseguire esattamente le prescrizioni medesime se fornite.

Art.2 - Preventivo

L'ottico optometrista si impegna a fornire al cliente un preventivo scritto, dettagliato e chiaro. Dovrà esporre e spiegare dettagliatamente al cliente le voci di preventivo, le caratteristiche tecniche del materiale fornito e tutti gli effetti dello stesso sull'organo visivo.

Art. 3 - Pagamenti

Il cliente si impegna a versare un acconto non superiore ad un massimo del 30% dell'importo totale al momento dell'ordine e a versare il saldo al momento della consegna.

Art.4 - Termini di consegna

Nel preventivo, dovrà essere sempre indicato il termine di consegna, in un massimo di trenta giorni dall'ordine, salvo casi eccezionali.

Il cliente si impegna a ritirare la merce ordinata non oltre 30 giorni dal termine di consegna, salvo casi eccezionali.

Art.5 - Codice deontologico

L'ottico-optometrista si impegna a rispettare il codice di comportamento deontologico elaborato dalla categoria, o in mancanza, dall'associazione di categoria più rappresentativa.

Art.6 – Pubblicità professionale

L'ottico-optometrista si impegna a rispettare le norme di cui alla legge 175/92 in particolare in materia di pubblicità professionale.

Art.7 - Abilitazioni

L'ottico optometrista si impegna a tenere visibile nell'esercizio commerciale i titoli di abilitazione ed ogni documento richiesto dalle norme in vigore concernente la regolarità dell'esercizio dell'attività.

Art.8 - Garanzia

Il cliente deve comunicare eventuali vizi entro 10 giorni dall'acquisto per quanto riguarda il lavoro svolto dall'ottico optometrista ed entro i termini di legge per quanto riguarda il prodotto.

Art.9 - Controversie

Le eventuali controversie saranno demandate per la soluzione allo Sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza o domicilio del consumatore.

Art.10 - Marchio

Gli ottici-optometristi aderenti al presente protocollo di intesa, in aggiunta ai propri segni distintivi, dovranno altresì riprodurre il marchio registrato dalla Camera di Commercio di Cuneo per i protocolli di intesa, secondo le modalità stabilite nel disciplinare d'uso che viene allegato quale parte integrante al presente protocollo.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, in conformità alle previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

Art.11 - Modalità di adesione al Protocollo d'intesa

Tutti gli ottici-optometristi operanti in provincia di Cuneo, nel rispetto delle regole individuate nel presente protocollo, possono aderirvi, richiedendo l'utilizzo del marchio. La richiesta, corredata da copia conforme del diploma vidimato con numero e data dell'A.S.L. competente e/o da altra autorità prevista dalla legge, deve essere presentata all'ufficio contratti tipo della Camera di Commercio di Cuneo, anche tramite le Organizzazioni firmatarie, che provvederà ad inviare la documentazione necessaria all'adesione.

L'adesione impegna gli operatori al rispetto delle regole previste nel protocollo.

Art.12 - Elenco imprese aderenti

L'ufficio contratti tipo dell'area di regolazione del mercato della Camera di Commercio di Cuneo tiene un elenco aggiornato delle imprese, che, avendo siglato il protocollo d'intesa, si impegnano a rispettare le regole in esso contenute.

Art.13 - Cancellazione

La cancellazione delle imprese dall'elenco può essere disposta:

- su richiesta delle stesse imprese indirizzata alla Camera di Commercio di Cuneo, ufficio contratti tipo;
- per iniziativa dell'ufficio Contratti Tipo, sentite in ogni caso le Organizzazioni firmatarie del presente accordo anche su segnalazione delle Associazioni di categoria o dei Consumatori, qualora venga accertato che l'impresa non rispetti adeguatamente le regole individuate nel protocollo di intesa. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, dovrà essere sentito l'imprenditore interessato.

La cancellazione è disposta dall'ufficio contratti tipo della Camera di Commercio di Cuneo, con provvedimento a firma del dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

Art.14. - Tutela dei dati personali

Le imprese aderenti al protocollo d'intesa, nel trasmettere i propri dati all'ufficio contratti tipo, acconsentono al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del presente servizio. Dichiarano altresì di essere informati dei diritti conferiti agli interessati dall'art. 7 del d.lgs n. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo – Via E. Filiberto, 3 Responsabile del trattamento: capo ufficio Contratti Tipo – Camera di commercio di Cuneo.

Cuneo, 19 giugno 2002

	DENOMINAZIONE AZIENDA INDIRIZZO – TELEFONO – FAX – E-MAIL	
•		
	DATA E FIRMA PER ADESIONE	